


*Scuola di Specializzazione alla Professione di Dottore Commercialista*



# **Piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) Legge Fallimentare**

Dott. Filippo Riccardi

Perugia, 13 Marzo 2012

---

# INDICE

- 1) **Gli strumenti di gestione della crisi: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e piano attestato**
- 2) **Inquadramento dell'istituto del piano attestato: il dettato normativo e il contesto giuridico**
- 3) **Il contenuto del piano attestato: dal dettato giuridico alla pratica**
- 4) **Il monitoraggio del piano**
- 5) **La convenzione con i creditori rilevanti**



# CONFRONTO TRA STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI

	ART. 160	ART.182 bis	ART. 67 C.3 L. d)
Presupposto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisi (anche insolvenza)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno</li> </ul>
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ristrutturazione debiti Soddisfazione creditori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ristrutturazione debiti</li> <li>• E' un'operazione di salvataggio e di conservazione dell'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risanamento esposizione debitoria</li> <li>• Riequilibrio situazione finanziaria (si propone di creare condizioni di consenso dei principali creditori; il consenso può essere esplicitamente concordato con la sottoscrizione di una convenzione bancaria )</li> </ul>
Forma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo omologato e approvato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo omologato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano</li> </ul>
Condizioni ammissibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento anche parziale di tutti i creditori rispettando l'ordine dei privilegi</li> <li>• Voto favorevole della maggioranza dei crediti e del maggior numero di classi (se suddivisioni per classi )</li> <li>• Esistenza di un piano di concordato</li> <li>• Omologa da parte del tribunale</li> <li>• Relazione del professionista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo di almeno il 60% del credito</li> <li>• Deposito registro imprese</li> <li>• Omologa del tribunale</li> <li>• Relazione del professionista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione di un professionista (l'accordo con i creditori è solo eventuale)</li> </ul>
Contenuto asseverazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veridicità dei dati</li> <li>• Fattibilità del piano</li> </ul> <p>Se <i>liquidatorio</i>, prognosi di successo delle vendite; se <i>dinamico</i>, Indicazione delle risorse che permettono il recupero delle condizioni di equilibrio; se <i>con assuntore</i>, adeguata consistenza delle risorse messe a disposizione per il soddisfacimento dei creditori .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuabilità accordo</li> <li>• Idoneità a pagamento creditori estranei</li> <li>• Veridicità dei dati (implicito)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ragionevolezza</li> <li>• Idoneità al risanamento</li> </ul>



# CONFRONTO TRA STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI

	VANTAGGI	SVANTAGGI
<b>ACCORDI STRAGIUDIZIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• libertà di determinazione del contenuto ;</li> <li>• assenza di controlli (no professionista e tribunale)</li> <li>• differimento della crisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di tutela giudiziaria per gli stipulanti ;</li> <li>• esclusa la transazione fiscale e previdenziale;</li> <li>• i creditori partecipanti possono essere coinvolti nella revocatoria fallimentare e vedersi contestato il reato di concorso in bancarotta semplice o fraudolenta.</li> </ul>
<b>PIANO ATTESTATO (Art. 67)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• semplicità della procedura</li> <li>• riservatezza (no pubblicità)</li> <li>• assenza di autorizzazione e controlli</li> <li>• esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli atti ed i pagamenti messi in atto in esecuzione del piano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impossibilità di concordare una transazione fiscale</li> <li>• mancanza di misure di protezione del patrimonio del debitore</li> </ul>
<b>ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (Art. 182 bis)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedimento più rapido del concordato preventivo ma meno del piano attestato</li> <li>• possibilità di chiudere una transazione fiscale o previdenziale</li> <li>• sospensione per 60 giorni delle azioni esecutive</li> <li>• esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del piano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• soddisfazione integrale dei creditori che non partecipano all'accordo</li> <li>• non sono prededucibili dei finanziamenti fatti in funzione dell'accordo</li> </ul>
<b>CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 160)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• libertà nei contenuti del piano;</li> <li>• possibilità pagamenti parziali anche a creditori privilegiati;</li> <li>• possibilità di transazione fiscale e previdenziale ;</li> <li>• vincola anche dei creditori dissenzienti ;</li> <li>• irrevocabilità successiva degli atti e prededuzione dei crediti sorti nell'ambito della procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• onerosità della procedura con obbligo di anticipare somme significative</li> <li>• complessità della procedura</li> <li>• penetrante controllo dell'autorità giudiziaria</li> </ul>



## IL DETTATO NORMATIVO

### **Art. 67, comma 3:**

*Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...)*

### **Lettera d):**

*gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile*



# IL CONTESTO GIURIDICO

## SEZIONE TERZA

### Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

(.....)

#### **Art. 67**

*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.



# IL CONTESTO GIURIDICO

## **Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (segue)**

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; (1)
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; (2)
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.



## NATURA E SCOPO DELLE AZIONI REVOCATORIE

Le azioni revocatorie nell'ambito delle procedure concorsuali costituiscono uno degli **strumenti necessari alla realizzazione (e al ripristino) della par condicio creditorum** (che pure non rappresenta più una necessità alla luce della nuova normativa fallimentare che consente di derogarvi).

Esse rappresentano il rimedio da attivare nel caso in cui uno o più atti (specificatamente previsti dall'art. 67 cc 1 e 2 LF e se compiuti in un lasso temporale determinato dalla norma) configurino un depauperamento del patrimonio aziendale generando un danno ad uno o più creditori.

Il pagamento di debiti, la cessione di beni, l'iscrizione di garanzie, sono atti che potenzialmente possono favorire alcuni creditori danneggiandone altri. Questi ultimi, a tutela del loro diritto, possono, quindi chiedere l'attivazione della revocatoria. **Le revocatorie costituiscono, quindi, un utile presidio per la tutela del credito.**



## RISANAMENTO E REVOCATORIE

Tuttavia le revocatorie **rappresentano un limite rilevante alla realizzazione di operazioni potenzialmente utili al perseguimento del risanamento finanziario** aziendale. Al di là del dettato normativo, infatti, l'impresa in stato di insolvenza trova rilevanti difficoltà a realizzare qualunque operazione ed a reperire interlocutori disponibili a fronte del rischio che gli atti posti in essere possano, poi, essere revocati.

Tale situazione impedisce all'impresa in crisi di realizzare **operazioni utili al risanamento** quali, ad esempio, la cessione di beni non strategici o l'iscrizione di una garanzia accessoria per l'ottenimento di una dilazione sul debito. Tali atti, se effettivamente capaci di condurre al risanamento, recherebbero beneficio alla generalità dei creditori.

Per tale motivo il legislatore, pur mantenendo l'impianto normativo delle revocatorie, ha introdotto delle norme finalizzate alla esenzione dalla revocatoria di atti capaci di contribuire al **“risanamento della esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il **riequilibrio della sua situazione finanziaria”**.



## RIEPILOGO

La analisi della norma istitutiva del Piano Attestato consente di evidenziarne gli aspetti salienti:

“Non sono revocabili

- gli **atti**, i **pagamenti** e le **garanzie** concesse su beni del debitore,
- purché posti in essere in esecuzione di un **piano**
- che appaia idoneo a consentire il **risanamento della esposizione debitoria** dell’impresa
- e ad assicurare il **riequilibrio della sua situazione finanziaria**
- e la cui **ragionevolezza sia attestata da un professionista (...)**”

In quanto segue si analizzano i singoli aspetti sopra evidenziati distinguendo, in particolare, i contenuti del piano e quelli della relazione di asseverazione. Si fa ampio riferimento alle **Linee Guida per il Finanziamento alle Imprese in Crisi** congiuntamente redatto da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Assonime, e Università degli Studi di Firenze.



## “... gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse ...”

La norma prevede che siano esenti da revocatorie:

- Gli **atti**: tra questi vi sono le vendite realizzabili al fine di reperire la liquidità necessaria alla rinegoziazione dei debiti od al proseguimento dell'attività di impresa;
- I **pagamenti**: quali, a titolo esemplificativo, quelli effettuati per la soddisfazione di uno o più creditori che, astrattamente, potrebbero essere assoggettati a revocatoria ma senza i quali si verrebbe ad una interruzione della ordinaria operatività;
- Le **garanzie** concesse sui beni dei creditori: si tratta della concessione di garanzie anche reali che possano risultare funzionali all'ottenimento di dilazioni di pagamento od alla rinegoziazione dei debiti anche nei confronti del ceto bancario.



## “... posti in essere in esecuzione di un piano ...”

Secondo le *Linee Guida* il piano di risanamento (comprensivo sia del piano finanziario che di quello industriale) deve essere costruito utilizzando le note prassi professionali per la redazione dei business plan. Le “raccomandazioni” delle Linee Guida danno quindi per scontata l’adozione delle migliori prassi aziendali in materia di business plan e danno indicazioni sugli aspetti essenziali per l’ottenimento dell’attestazione mirando ad aumentare l’intelligibilità del piano ai fini del giudizio di idoneità e ragionevolezza.

Raccomandazione n. 4: esplicitazione delle ipotesi, delle fonti informative e dei riferimenti metodologici.

Raccomandazione n. 5: arco temporale del piano, per raggiungimento equilibrio, 3/5 anni.

Raccomandazione n. 6: ricapitalizzazione sui minimi di legge se capitalizzazione consumata.

Raccomandazione n. 7: analisi di sensitività per valutazione della solidità dei risultati.

Raccomandazione n. 8: diagramma di flusso con indicazione di “milestones” qualitative e quantitative.

Raccomandazione n. 9: indicazione di atti, pagamenti e garanzie da compiere in sua “esecuzione”.

Per una analisi delle best practices nella redazione del piano industriale si veda:

[http://www.borsaitaliana.it/old/mercati/homepage/comequotarsi/listingguides/guidaalpianoindustriale\\_pdf.htm](http://www.borsaitaliana.it/old/mercati/homepage/comequotarsi/listingguides/guidaalpianoindustriale_pdf.htm)

<http://www.aifi.it/IT/PDF/Pubblicazioni/Guide/GuidaBusinessPlan.PDF>.



## “... che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ...”

Il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.

Il concetto di **idoneità** deve essere inteso nel senso che il piano deve essere astrattamente in grado di generare i presupposti necessari al risanamento della esposizione debitoria.

L’idea di **risanamento** presuppone che la struttura delle fonti di finanziamento aziendali presenti profili patologici. Questi possono consistere, sostanzialmente, in un errato rapporto tra Debito e Capitale Proprio (sovraindebitamento). A tale riguardo il risanamento deve consistere nella realizzazione di operazioni finalizzate a rimuovere le condizioni di sovraindebitamento attraverso il perseguimento di una struttura finanziaria corretta in termini di rapporto tra le varie fonti di finanziamento.

Oggetto del risanamento è, comunque, **l’esposizione debitoria**, ossia l’insieme delle obbligazioni aziendali non distinguendosi, in tale contesto, tra debiti di natura commerciale ed esposizioni di natura finanziaria potendo entrambi essere coinvolti nel processo di risanamento.



## “... e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria ...”

Il piano deve, inoltre, apparire idoneo ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Il concetto di **idoneità** deve, comunque, essere inteso come capacità astratta di generare i presupposti necessari al riequilibrio.

L'idea di **riequilibrio** presuppone che la struttura delle fonti di finanziamento aziendali presenti profili di disequilibrio. Da un lato questi possono consistere in un errato rapporto tra debiti a breve e crediti a breve (illiquidità). Dall'altro possono denunciarsi incoerenze tra struttura delle immobilizzazioni e fonti finanziarie di medio-lungo termine (copertura delle immobilizzazioni). A tale riguardo il riequilibrio deve consistere nella realizzazione di operazioni finalizzate a rimuovere le condizioni illiquidità.

Oggetto del riequilibrio è, comunque, **la situazione finanziaria**, ossia l'insieme dei flussi finanziari in entrata e in uscita. Rispetto al concetto di “esposizione debitoria”, la “situazione finanziaria” va valutata, anche prospetticamente, in termini di coerenza tra inflow ed outflow finanziari nell'ambito di una analisi dei flussi finanziari.



## “... e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista ...”

La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile.

Secondo le Linee Guida, l'attestazione deve verificare la ragionevolezza del piano e la sua idoneità a condurre al risanamento dell'impresa. Essa consiste in un giudizio di verifica sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni, e sulle metodologie usate. Il giudizio sarà perseguito attraverso:

- a) l'accertamento che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici;
- b) La valutazione della coerenza delle ipotesi poste a fondamento del piano con il quadro macroeconomico e di settore;
- c) L'accertamento della coerenza tra dati previsionali e ipotesi di base;
- d) L'analisi delle variabili del piano particolarmente volatili.

L'attestazione di dati previsionali è basata sulla analisi di *forecasts* e *projections* (rispettivamente, “previsioni” e “previsioni ipotetiche”).



## “... e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista ...”

Secondo le Linee Guida, l’attestazione si concreta in un giudizio motivato e compiuto “allo stato degli atti” ed ex ante, che ha soltanto due possibili esiti:

- (a) attestazione, se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell’impresa e dunque il ripristino della solvibilità e ragionevolezza del piano;
- (b) non attestazione, se manca anche uno solo dei due presupposti.

L’attestazione del professionista dovrebbe, pertanto, essere quanto più possibile priva di condizionamenti e *caveat*, la cui apposizione non limiterebbe la responsabilità dell’attestatore (che ha pur sempre dato un giudizio positivo sulla idoneità al risanamento e sulla ragionevolezza del piano), ma avrebbe solo l’effetto di rendere il piano più facilmente attaccabile *ex post*, in caso di successivo fallimento.

Raccomandazione n. 10: L’attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto e non deve ripetere i contenuti del piano.

Raccomandazione n. 11: La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte e deve contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta.

Raccomandazione n. 12: La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole.



## “... e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista ...”

A norma facendo riferimento all'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile, non prevede espressamente alcuna responsabilità né civile, né penale per il professionista che attesta il piano. Risulta, tuttavia, evidente che l'attività del professionista non possa essere immune da ogni responsabilità.

### **Responsabilità civile:**

*Responsabilità contrattuale* nei confronti della società o dell'imprenditore che conferisce l'incarico (art. 2236 cod. civ.) in materia di responsabilità del prestatore d'opera, nei soli casi di dolo o colpa grave.

*Responsabilità extracontrattuale* nei confronti dei terzi creditori (art. 2043 cod. civ.) in materia di risarcimento per fatto illecito, nel caso in cui siano dimostrati nesso di causalità e colpa, il professionista sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato e risponderà nei confronti di ogni singolo creditore che sia stato lesa dalle dichiarazioni infedeli rese.

### **Responsabilità penale:**

Risulta tuttora dibattuto se siano applicabili le norme in merito alla relazione di cui all'art. 2501 bis 4° comma c. c. il che condurrebbe all'applicazione dell'art. 2501 sexies, 6° comma, che a sua volta richiama l'art. 64 c.p.c. qui riportato: *“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”* Secondo questa ipotesi pertanto il professionista potrebbe rispondere, in caso di dolo e colpa grave, di falsa perizia, falsità in scrittura privata, falsità ideologica e concorso agli illeciti fallimentari.

### **Ordinamento professionale :**

Il professionista risulta comunque sottoposto alle regole disciplinari e deontologiche.



## IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Secondo le Linee Guida l'imprenditore e i suoi organi devono costantemente monitorare l'attuazione del piano, al fine di verificare che i suoi obiettivi intermedi e finali vengano raggiunti come previsto. Si tratta indubbiamente di una *best practice*, i cui costi si giustificano soprattutto quando le parti vogliono garantirsi che ciascun atto di esecuzione del piano possa godere della protezione di legge.

Rimane aperta la questione del soggetto cui affidare il monitoraggio del piano. Potrebbe trattarsi dello stesso attestatore nel qual caso, ciò non implicherebbe comunque l'attribuzione a lui di una inesistente potestà di revoca dell'attestazione, che è ormai storicamente concessa.

Raccomandazione n. 13: È necessario che l'andamento del piano sia costantemente monitorato dall'imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle "milestones".

Raccomandazione n. 14: In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni, il piano non può più essere eseguito come originariamente prospettato e gli effetti protettivi dell'attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento.

Raccomandazione n. 15: In caso di modifica del piano è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, all'attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all'omologazione ex art. 182-bis.



## CONVENZIONE CON I CREDITORI RILEVANTI

Il piano di risanamento si fonda di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non è essenziale secondo la norma, sì che il piano potrebbe in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'acquisizione di mezzi finanziari da nuovi finanziatori.

Non di rado, quindi, la struttura del piano si fonda anche sulla realizzazione di una convenzione con i creditori rilevanti e, più specificatamente, di una convenzione bancaria.

Il contenuto della convenzione è libero e può prevedere, tra l'altro:

- La realizzazione di una o più dismissioni al fine di reperire risorse finanziarie da destinare al pagamento di alcune categorie di debiti;
- L'individuazione di un soggetto responsabile della realizzazione e monitoraggio del piano;
- Particolari impegni patrimoniali da parte dei soci del soggetto sottoposto al piano (es.: ricapitalizzazione);
- Accordi relativi alla maturazione e corresponsione degli oneri finanziari;
- Accordi relativi alla variazione della natura giuridica di alcune categorie di crediti (es.: capitale sociale);
- Le modalità di destinazione delle somme rivenienti da eventuali dismissioni o dalla gestione;
- L'individuazione di differenti percorsi di soddisfazione in funzione della realizzazione di specifici presupposti a loro volta individuati o individuabili.

